

27117.18

C.I.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE

Presidente

MAGDA CRISTIANO

Consigliere - Rel.

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere

ALDO CENICCOLA

Consigliere

Oggetto

Art. 8, 3° co., lett.  
b) "decreto  
sviluppo".

Ud. 13/02/2018 PU

Cron. 27117

R.G.N. 17575/2014

**SENTENZA**

sul ricorso 17575/2014 proposto da:

Zeutron S.p.a., in persona del liquidatore p.t. Giuseppe  
elettivamente domiciliata in I

, giusta procura a margine del  
ricorso;

**-ricorrente -**

contro

I.T.E.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., domiciliata in  
Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,  
rappresentata e difesa dagli avvocati , giusta procura in  
calce al controricorso e ricorso incidentale;

**-controricorrente e ricorrente incidentale -**

nonché contro

35

2018

Diego, Sebastiano, Carmela Regina, in proprio e quali Commissari Liquidatori della R.T.A. - Realizzazioni Turistiche Alberghiere S.p.a. in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliati in

, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

**-controricorrenti e ricorrenti incidentali -**

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

**-resistente-**

contro

R.T.A. Realizzazioni Turistiche Alberghiere S.p.a.; Fallimento di R.T.A. S.p.a -

**-intimati-**

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositato il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal cons. Magda Cristiano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale di Item s.r.l., assorbito il ricorso incidentale condizionato;

udito, per il ricorrente, l'avvocato con delega, che si riporta;

udito, per il resistente Ministero, l'avvocato gen. dello Stato che si riporta;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Item s.r.l., l'avvocato che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso principale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali Diego + altri, l'avvocato che si riporta.

## FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Catania, su segnalazione di Zeutron s.p.a. in liquidazione – holding del c.d. “gruppo” cui appartiene R.T.A.- Realizzazioni Turistiche Alberghiere s.p.a., in applicazione dell’art. 8, 3° comma, lett. b) del d.l. n. 70/011 (c.d. “decreto sviluppo”, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/011), dispose d’ufficio, con decreto dell’8.5.2014, la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria alla quale R.T.A. era sottoposta ai sensi della l. n. 95/79, rilevando che, decorso infruttuosamente il termine per l’individuazione di un assuntore del concordato, i commissari liquidatori, anziché avviare senza indugio la procedura di cui all’art. 69 della l. n. 270/99, in aperta violazione della norma, avevano proseguito l’attività di liquidazione, promuovendo la vendita del compendio immobiliare di proprietà della società.

2. Il provvedimento fu reclamato dai commissari liquidatori di R.T.A. in A.S. e, nel procedimento dagli stessi introdotto, spiegarono intervento adesivo autonomo il Ministero dello Sviluppo Economico ed ITEM s.p.a., aggiudicataria dell’immobile, la quale propose successivamente un autonomo reclamo.

3. La Corte d’appello di Catania, riuniti i procedimenti, ha preliminarmente dichiarata infondata la tesi dei reclamanti circa l’insussistenza del potere officioso del tribunale di disporre la conversione, precisando che tale potere può essere attivato anche prima che sia decorso il termine di sei mesi dall’esito negativo del procedimento per la ricerca e l’individuazione di terzi assuntori del concordato, entro il quale l’art. 8, comma 3 lett. b) del d.l. n. 70/011 fa obbligo ai commissari liquidatori di avviare la procedura di cui agli artt. 69 e segg. della l. n. 270/99; ha tuttavia accolto le impugnazioni e revocato la dichiarazione di fallimento di R.T.A., rilevando che difettavano i presupposti temporali e sostanziali previsti dal legislatore del 2011 per la conversione. A sostegno della decisione ha osservato, sotto un primo profilo, che non poteva imputarsi ai commissari di non aver attivato tempestivamente la procedura, atteso che alla data di emissione del provvedimento impugnato il predetto termine semestrale non era ancora spirato. Ha inoltre affermato che la norma non configura la conversione dell’ A.S. in fallimento come l’unica

possibilità di chiusura della vecchia procedura che residui nel caso in cui non siano state presentate domande di concordato, stante la possibilità che nel medesimo termine i commissari procedano alla liquidazione dei beni ed avviino autonomamente le operazioni di chiusura.

4. Il decreto, depositato il 9.10.014, è stato impugnato da Zeutron s.p.a. in liquidazione con ricorso per cassazione affidato ad un motivo e illustrato da memoria.

ITEM s.r.l. e i Commissari liquidatori di R.T.A. in A.S. hanno resistito con separati controricorsi, anch'essi corredati da memoria e entrambi contenenti ricorsi incidentali ( il secondo dei quali condizionato) per un motivo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è limitato a depositare memoria ex art. 378 c.p.c.

R.T.A. s.p.a. ed il Fallimento di R.T.A. non hanno svolto attività difensiva.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sollevate da ITEM, la quale: i) contesta che il decreto impugnato sia ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; ii) contesta la legittimazione di Zeutron all'impugnazione; iii) sostiene che il ricorso, fondato su atti e documenti ad esso non allegati e dei quali non è indicata l'esatta collocazione processuale, difetta del requisito di specificità di cui all'art. 366, I co. n. 6 c.p.c. e risulta inoltre improcedibile, ai sensi dell'art. 369, 2° co. n. 4 c.p.c.

2. Tutte le eccezioni devono essere respinte.

2.1 In primo luogo non può dubitarsi della natura decisoria e definitiva del decreto, che ha revocato la dichiarazione di fallimento di R.T.A.

2.2. Zeutron ha partecipato al giudizio di reclamo quale "parte interessata" ed è perciò legittimata autonomamente all'impugnazione, ai sensi dell' art. 71 d.lgs. 270/99.

2.3 Il ricorso, anche se inframmezzato da considerazioni superflue (circa l'illegittimità delle proroghe concesse dal MISE per avviare la procedura di

ricerca dell'assuntore), si fonda su fatti pacifici e ha ad oggetto una questione di diritto, la cui soluzione non richiede l'esame di atti e documenti di causa.

3. Sia il ricorso principale sia quelli incidentali, che pongono problemi interpretativi fra loro strettamente connessi e vanno perciò esaminati congiuntamente, denunciano violazione dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 70/011 - convertito con modificazioni nella l. n. 106/011-.

L'articolo, espressamente dettato per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria dichiarate ai sensi della c.d. legge Prodi ancora pendenti (fra cui quella di R.T.A.), ha fra l'altro stabilito che:

**a)** entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i commissari liquidatori delle procedure per le quali non risultano avviate le operazioni di chiusura devono provvedere a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori;

**b)** in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al precedente comma, il commissario liquidatore deve avviare la procedura di cui agli artt. 69 e ss. gg. del d. lgs. n. 270/1999 (di conversione dell'A.S. in fallimento).

3.1. Con l'unico motivo del ricorso principale Zeutron sostiene che, ove correttamente interpretata, la disposizione impone di procedere alla conversione, senza indugio e senza possibilità alternative, una volta che l'invito sia stato pubblicato e non sia pervenuta alcuna proposta concordataria da parte di soggetti terzi (come accaduto nel caso di R.T.A.); contesta, pertanto, l'assunto della corte d'appello secondo cui il fallimento della società non poteva essere dichiarato prima della scadenza dei sei mesi successivi all'ultimazione della procedura per la ricerca dell'assuntore, nel corso dei quali i Commissari avrebbero potuto provvedere autonomamente ad ultimare la liquidazione dell'attivo e ad avviare le operazioni necessarie alla chiusura della procedura.

3.2 Con l'unico motivo del ricorso incidentale, ITEM lamenta che la corte del merito, rigettando l'eccezione pregiudiziale da essa svolta in sede di reclamo, abbia ritenuto che la lett. b) dell'art. 8 cit. attribuisce al tribunale il potere di

sindacare se la procedura possa o meno essere utilmente proseguita e di disporre d'ufficio la conversione in fallimento. Deduce, in contrario, che dal testo della disposizione si desume con chiarezza che l'unico soggetto legittimato a richiedere la conversione è il commissario liquidatore.

3.3. Analoga doglianza è svolta, in via di ricorso incidentale condizionato, dai Commissari Liquidatori di R.T.A. i quali precisano di voler censurare la statuizione solo nel caso in cui la corte d'appello abbia inteso affermare che il tribunale può procedere d'ufficio alla conversione anche prima dello scadere del termine di sei mesi dall'esito negativo della procedura per la ricerca dell'assuntore, e riconoscono, per contro, che, decorso il termine in questione, la conversione d'ufficio può essere disposta.

4. I ricorsi incidentali devono essere respinti; quello principale va accolto nei termini che di seguito si precisano.

4.1 Nell'interpretazione della norma di cui si discute non si può prescindere dal considerare che essa è stata adottata col dichiarato scopo di accelerare la chiusura delle procedure aperte ai sensi della l. n. 95/1979, già poste tutte in fase di liquidazione dall'art. 1 co. 498 della l. n. 296/2006, imponendo a tal fine ai commissari liquidatori di attuare un programma operativo, volto dapprima alla verifica della possibile chiusura delle stesse attraverso un concordato per assunzione, e, successivamente, in caso di mancata individuazione del terzo assuntore, alla conversione dell'A.S. in fallimento secondo il procedimento regolato dagli artt. da 69 a 77 del d. lgs. n. 270/1999.

4.2 L'art. 69 del d.lgs. cit. stabilisce che la conversione in fallimento può essere disposta dal tribunale *"su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio"*, qualora *"in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria risulti che la stessa non può essere utilmente proseguita"*. Il richiamo a tale specifica norma contenuto nella lett. b) dell'art. 8 del d.l. n. 70/2011 non può dunque avere altro significato che quello di attribuire all'autorità giudiziaria, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria aperte in base alla legge Prodi (che non contemplava alcuna possibilità di conversione), i medesimi poteri previsti dal

d. lgs. n. 270/1999, estendendo anche ad esse la facoltà del tribunale di assumere d'ufficio l'iniziativa della conversione "*in qualsiasi momento*" ne ravvisi i presupposti.

L'interpretazione suddetta trova conforto nella relazione allo stesso d.lgs. n. 270/1999, secondo cui una diversa soluzione normativa - volta a subordinare la conversione all'iniziativa del commissario giudiziale- risulterebbe fortemente sospetta di illegittimità costituzionale, in quanto subordinerebbe all'insindacabile apprezzamento dell'organo di gestione l'adozione di un provvedimento giurisdizionale necessario ad evitare l'aggravamento del dissesto; inoltre (posto che la legge non collega alcuna specifica sanzione alla mancata assunzione dell'iniziativa da parte del commissario giudiziale e che in tal caso solo l'iniziativa ufficiosa del tribunale può assicurare comunque la conversione) essa risulta la più coerente con l'intento, acceleratorio della chiusura delle procedure di A.S. dichiarate ai sensi della l. n. 95/1979, perseguito dal legislatore del c.d. decreto sviluppo.

In tale prospettiva, il termine di sei mesi dall'esito negativo del procedimento per la ricerca dell'assuntore deve intendersi riferito ai soli commissari liquidatori; non v'è dubbio, poi, che si tratti di un termine entro il quale (e non a partire dal quale) il procedimento di conversione deve essere avviato, ma, proprio per l'assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, una volta che la procedura sia promossa d'ufficio, resta sostanzialmente privo di rilievo stabilire se i commissari si siano o meno attivati tempestivamente.

4.3 Si deve dunque concludere che, indipendentemente dalle scelte (o dall'inerzia) dell'organo di gestione, il tribunale può disporre d'ufficio la conversione senza dilazione, non appena abbia constatato, anche in forza dei poteri di controllo che gli competono, l'impraticabilità della soluzione di chiusura concordataria della procedura di A.S.

4.4 Identica conclusione, va aggiunto, si impone nei diversi casi, qui non rilevanti, in cui la domanda di concordato da parte di un terzo assuntore sia stata presentata, ma il concordato non appaia omologabile o non sia stato omologato.

5. Ciò premesso, la tesi della ricorrente principale secondo cui, nell'ipotesi di esito negativo del procedimento per la ricerca dell'assuntore, la procedura di A.S. deve essere necessariamente convertita in fallimento, non può essere condivisa.

5.1. Un diverso esito deve infatti ritenersi sempre possibile, atteso che, ai sensi dell'art. 69 cit., il tribunale dispone la conversione della procedura sempre che risulti che la stessa "*non può essere utilmente proseguita*".

E' proprio alla luce di questa previsione che il termine semestrale assegnato al commissario rivela la propria ragion d'essere, dovendosi esso intendere quale termine massimo entro il quale è ancora consentito all'organo di gestione, nel rispetto dell'intento acceleratorio perseguito dal legislatore, di porre in essere le operazioni prodromiche alla chiusura ordinaria della procedura, ovvero di provvedere alla liquidazione dell'attivo residuo ed alla chiusura delle liti pendenti.

Nel caso in cui il procedimento di conversione sia stato promosso d'ufficio prima della scadenza dei sei mesi, spetterà dunque al giudice di valutare se, tenuto conto dell'attività già compiuta e di quella che è ancora possibile compiere entro e non oltre il termine in questione, la procedura possa essere "*utilmente proseguita*" sino al suo ordinario esito finale: verificata la ricorrenza di siffatta ipotesi la conversione non dovrà essere disposta, in quanto, lungi da costituire un rimedio acceleratorio, essa si risolverebbe in una vera e propria sanzione, in contrasto con le finalità sottese all'emanazione della norma di cui all'art. 8 cit. e con l'interesse dei creditori, che vedrebbero ulteriormente allontanarsi il tempo del loro soddisfacimento.

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la valutazione in questione sia stata compiutamente effettuata dalla corte territoriale, la quale si è limitata a dare atto, in via meramente probabilistica, della sussistenza di una possibilità, per i commissari, di ultimare la liquidazione dell'attivo di R.T.A. entro la scadenza del ridetto termine semestrale.


Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio del procedimento, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e rigetta i ricorsi incidentali; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 13 febbraio 2018.

Il cons. est.



Il Presidente

